



# COMUNE DI TAURIANOVA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N° 2 del 11/02/2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020**

L'anno duemilaventi addi undici del mese di Febbraio alle ore 13:06, nella casa comunale.  
Intervengono i Signori:

**Il Commissario Straordinario, D.ssa Antonia M.G. Surace** (Nominato con D.P.R. del 30.12.2019), **assistito dal Il Segretario Generale Dott. Francesco D.M. Minniti.**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2° - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) modificato dall'art. 1, comma 14, lett.a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta di tre distinti prelievi:
  - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
  - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
  - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- in particolare, i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge n.68/2014, disciplinano la componente TARI;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 86 del 30 Luglio 2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge di stabilità 2014 il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n° 158/1999 recante il "metodo normalizzato";
- con la deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;

### **Considerato che:**

- i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie;
- ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti predispone annualmente il piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Quest'ultimo, verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, lo valida e lo trasmette entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ad ARERA. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità andranno applicati, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- L'art. 57 bis c. 1 lett. b) del D.L. 124/2019 (conv. dalla L. 157/2019) ha aggiunto il comma 683 bis all'art. 1 della L. 147/2013, disponendo che "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"

**Preso atto** dell'attuale panorama normativo, che ha ridefinito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, imponendo l'adeguamento delle procedure finalizzate alla predisposizione e all'approvazione del PEF, tenuto altresì conto delle tempistiche necessarie per l'elaborazione del PEF e la sua approvazione da parte di ARERA, che risultano allo stato incompatibili con i termini di

approvazione del bilancio di previsione 2020 e tenuto, infine, atto del previsto slittamento al 30/04/2020 dei termini per la predisposizione dei piani finanziari e per la determinazione delle tariffe;

**Ritenuto**, atteso quanto sopra, di confermare per l'anno 2020, nelle more della predisposizione del piano finanziario da parte del gestore, le tariffe di cui alla deliberazione di C.C. n. 20 del 06.05.2019 "Piano Economico Finanziario della tassa sui rifiuti (TARI) 2019", che si richiama integralmente, fermo in ogni caso il principio di cui al comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016, secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.[...]In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Visti:**

- la deliberazione del C.C. n.66 del 23.11.2017 con la quale è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Taurianova;
- l'art.251 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, il quale stabilisce che l'Ente è tenuto a deliberare entro trenta giorni dalla esecutività della delibera di Consiglio per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe nella misura massima consentita;
- il decreto del Ministero dell'Interno n.18200 del 19.03.2019, notificato in data 18.04.2019, con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ed è stato concesso termine al Consiglio Comunale di deliberare entro 30 giorni dalla notifica il bilancio di previsione 2018/2020 e entro 120 dalla stessa data il bilancio di previsione 2019/2021;

**Preso atto che** la tariffa della TARI, deve obbligatoriamente assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

**Richiamato** l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

**Tenuto conto che:**

- la TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

**Ritenuto** che, per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la

suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

**Considerato** che, sulla base di quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe delle utenze domestiche si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari e dei relativi coefficienti e delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni previste;

**Richiamati:**

- il comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come sostituito dall'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, e successivamente modificato dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66 e dall'art. 1, comma 14, lett. e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che prevede espressamente che “ ... Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo differenziato con riferimento alla TASI ... E' consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno ...”;

- l'art. 82 del Regolamento per la disciplina della IUC approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 86 del 30 Luglio 2014 che stabilisce che il versamento del tributo avvenga in n.02 rate aventi le seguenti scadenze:

- rata 1: 16 giugno

- rata 2: 16 dicembre

e che, comunque, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno;

**Considerato** che il versamento del tributo dovrà avvenire esclusivamente tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 (F24);

**Richiamato** infine l'art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**Vista** la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020);

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il regolamento di contabilità dell'Ente;

### **propone**

- 1) di approvare le premesse quali parti integranti della presente deliberazione.
- 2) di prendere atto della deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- 3) di prendere altresì atto che l'adeguamento delle procedure finalizzate alla predisposizione e all'approvazione del PEF comporta tempistiche allo stato incompatibili con i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020, tenendo in considerazione lo slittamento al 30/04/2020 dei termini per la predisposizione dei piani finanziari e per la determinazione delle tariffe;
- 4) di confermare per l'anno 2020, nelle more della predisposizione del piano finanziario da parte del gestore, le tariffe di cui alla deliberazione di C.C. n. 20 del 06.05.2019 "Piano Economico Finanziario della tassa sui rifiuti (TARI) 2019", che si richiama integralmente, fermo in ogni caso il principio di cui al comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016, secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.[...]In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- 5) di dare atto in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;
- 6) di dare atto che il versamento del tributo dovrà avvenire esclusivamente tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs n. 241/1997 (F24);
- 7) di dare atto che, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia (Città Metropolitana);
- 8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 9) di pubblicare altresì la presente deliberazione sul sito web istituzionale;
- 10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

*con i poteri del Consiglio Comunale*

**Vista** la proposta del Responsabile del 2° Settore – Area Economico Finanziaria.

**Ritenuta** la stessa meritevole di accoglimento.

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi competenti.

### **DELIBERA**

- 11) di approvare le premesse quali parti integranti della presente deliberazione.
- 12) di prendere atto della deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- 13) di prendere altresì atto che l'adeguamento delle procedure finalizzate alla predisposizione e all'approvazione del PEF comporta tempistiche allo stato incompatibili con i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020, tenendo in considerazione lo slittamento al 30/04/2020 dei termini per la predisposizione dei piani finanziari e per la determinazione delle tariffe;
- 14) di confermare per l'anno 2020, nelle more della predisposizione del piano finanziario da parte del gestore, le tariffe di cui alla deliberazione di C.C. n. 20 del 06.05.2019 "Piano Economico Finanziario della tassa sui rifiuti (TARI) 2019", che si richiama integralmente, fermo in ogni caso il principio di cui al comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016, secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.[...]In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- 15) di dare atto in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;
- 16) di dare atto che il versamento del tributo dovrà avvenire esclusivamente tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs n. 241/1997 (F24);
- 17) di dare atto che, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia (Città Metropolitana);
- 18) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 19) di pubblicare altresì la presente deliberazione sul sito web istituzionale;
- 20) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Commissario Straordinario  
D.ssa Antonia M.G. Surace

IL Il Segretario Generale  
Dott. Francesco D.M. Minniti

(atto sottoscritto digitalmente)